

L'analisi effettuata da HinX sulle squadre di serie A, serie B, LegaPro e calcio femminile

# Mog e calcio, rapporto difficile

## Alcuni club non hanno pubblicato modelli e codici etici

DI MICHELE DAMIANI

I codici etici e i modelli organizzativi gestionali iniziano a farsi strada nel calcio, anche se ancora a fatica, soprattutto guardando alle squadre dei campionati minori. Su 110 club attivi in Italia, infatti, sono 71 quelli che pubblicano sui propri canali un codice etico, ben più della metà. Per quanto riguarda i modelli organizzativi, invece, la situazione vede 40 squadre che lo hanno pubblicato e che lo hanno aggiornato, 55 che lo hanno pubblicato ma non aggiornato e 15 che non l'hanno per niente pubblicato (tre delle quali in serie A). Questo nonostante siano aumentati gli obblighi sulla redazione del modulo nello sport, in particolare dopo la riforma (si veda altro articolo in pagina). La ricerca è stata realizzata per ItaliaOggi dagli analisti di HinX con l'ausilio delle piattaforme software di Hintegrity, società fondate da Gianni Falco, imprenditore esperto di corporate intelligence e governance rischio e compliance. Nella prima parte dello studio vengono illustrate le metodologie utilizzate: «dati, numeri e statistiche sono state rilevate

Codici etici e Mog nel calcio italiano	
<b>Codice Etico</b>	Su 110 squadre di Serie A, B, LegaPro e calcio femminile sono 71 quelle che pubblicano un codice etico e 39 quelle che non lo pubblicano
<b>Mog, modelli organizzativi</b>	Su 110 squadre sono 40 quelle che pubblicano un Mog aggiornato, 55 quelle che lo pubblicano non aggiornato e 15 che non lo pubblicano

dall'analisi di fonti aperte, documenti pubblicamente accessibili e, principalmente, dallo studio dei siti web istituzionali di tutte le società di calcio interessate dallo studio», si legge nel documento. La ricerca, nello specifico, ha coinvolto le 20 squadre di serie A, le 20 di serie B, le 60 della Lega Pro e le 10 di serie A femminile. L'analisi parte dall'obbligo, in capo alle squadre professionistiche, di adottare un modello organizzativo ex dlgs 231/2001 (Mog 231) e, prima dei risultati, viene fatto un resoconto della normativa in materia. Innanzitutto, viene ricordato che il 22 gennaio 2007 l'Assemblea straordinaria Figc, ha deliberato alcune modifiche dello Statuto federale, tra le quali veniva previsto all'art. 7 comma 5 che: «Il Consiglio federale, sentite le leghe interessate, emana le norme necessa-

rie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto». Anche il codice di giustizia Figc è stato modificato con l'inserimento all'art. 13 di una specifica esimente per comportamenti tenuti dai propri sostenitori in base alla quale «La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate

allo scopo; [...]».

In ragione di queste modifiche, le leghe professionistiche si sono adeguate. In primis quelle di serie A (2013/2014) e, a seguire, quella di serie B. Nella stagione 2017/2018 la normativa è stata recepita anche dalla Lega Pro con un proprio codice di autoregolamentazione dove, all'art. 12 rubricato «Adozione modello organizzativo ex dlgs n. 231/2001» stabilisce: «al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento dell'iscrizione al campionato di serie C, le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex dlgs n.231/01 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente».

Vengono, quindi, illustrati i risultati della ricerca. Su 110 squadre analizzate, a livello

generale, sono 71 quelle che hanno pubblicato il codice etico e 39 quelle che non lo hanno pubblicato. La serie A è quasi del tutto a posto, con 19 club su 20 che hanno pubblicato il codice etico. In serie B sono cinque su quindici quelle che non lo hanno pubblicato e in LegaPro 29 l'hanno pubblicato, 31 no.

Sui Mog, invece, la valutazione viene fatta sia sulla pubblicazione sia sull'aggiornamento del modello. In serie A troviamo 13 club che hanno pubblicato un modello organizzativo aggiornato, quattro che lo hanno pubblicato ma non aggiornato e tre che non lo hanno proprio pubblicato. In serie B sono sei ad averlo pubblicato aggiornato, dieci non aggiornato e altri quattro non lo hanno pubblicato. In LegaPro la situazione più complicata, visto che su 60 squadre sono solo 15 ad aver pubblicato un Mog aggiornato, 39 non aggiornato e sei non lo hanno pubblicato.

Infine, su dieci club di calcio femminile, otto hanno pubblicato un codice etico, sei un mog aggiornato e due un mog non aggiornato. Sono quindi due su dieci i club che non hanno pubblicato codice etico e Mog.

—© Riproduzione riservata—

## Dalla riforma dello sport nuovi obblighi per società e associazioni dilettantistiche e professionistiche. Linee guida entro il 31 agosto

DI MATTEO POZZI\*

Società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche dovranno dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta che siano ad essi conformi. La riforma dello sport ha infatti introdotto tale obbligo all'interno dell'art. 16 del dlgs 39/2021 («Semplificazioni») anche al fine di contrastare fenomeni di discriminazione e di violenza nei confronti di minori. Il conto alla rovescia è già iniziato, nel senso che entro il prossimo 31 agosto le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva dovranno emanare apposite linee guida per la predisposizione dei c.d. «Mog sportivi» che saranno poi redatti ed adottati dai sodalizi nei successivi dodici mesi, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dei competenti organi di giustizia sportiva dell'ente affiliante.

È del tutto evidente l'intento del legislatore di introdurre e fare assimilare in maniera capillare anche al mondo sportivo concetti e principi tipici dell'organizzazione di impresa e della relativo senso di responsabilizzazione (compliance) che già si è avuto modo di sperimentare qualche anno fa con l'avvento del Gdpr in materia di privacy e tutela dei dati.

Allo stesso modo, quindi, si avrà un sensibile parallelismo tra la novella del

decreto semplificazioni e le norme del noto dlgs 231/2001 il quale, fra l'altro, prevede l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo come valido strumento di prevenzione e tutela, tale addirittura da escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell'ente accertata in sede penale per reati commessi da soggetti con funzioni apicali o ad essi sottoposti. Tale disciplina è già nota al mondo dello sport ed in particolare a quello del calcio - il quale, nel vigente Statuto federale (art. 7, comma V) e nel relativo Codice di giustizia sportiva (art. 7), indica la possibilità di eliminare o mitigare la tanto agognata responsabilità oggettiva della società per l'operato dei propri tesserati e di soggetti ad essa riconducibili, in caso di adozione, idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento di un Mog comunque sottoposta alla discrezionale valutazione del Giudice in fase di decisione. Tali modelli devono prevedere, fra l'altro, la presenza di un codice etico volto a regolare aspetti decisionali e disciplinari, nonché la nomina di un organismo di garanzia interno che dovrà vigilare sul funzionamento del modello e sulla sua osservanza.

La citata norma, quindi, pur non eliminando la responsabilità oggettiva quale caposaldo dell'ordinamento sportivo, si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'applicazione del predetto istituto non potrà avvenire più in via automati-

ca e meccanica, bensì attraverso una analisi equa e graduale dell'effettivo comportamento avuto dal sodalizio e della sussistenza di un sistema di organizzazione interna e di policy atta a prevenire il verificarsi di eventi illeciti.

Peraltro, con il chiaro inquadramento di «lavoratore sportivo» data dall'art. 25 del d.lgs. 36/2021 della Riforma e dall'ormai consolidato e monolitico orientamento di Cassazione che ormai esclude nel dilettantismo l'applicazione dell'art. 67 Tuir alle collaborazioni sportive, ora non vi saranno più dubbi sull'applicabilità di tale forma di responsabilità in capo all'ente sportivo ai sensi dlgs 231/01 per reati commessi dai c.d. «soggetti ad sottoposti», stante la natura di lavoratore riconosciuta a chi svolge in forma retribuita, attività sportiva.

Sulla spinta di tale assunto, il legislatore della riforma dello sport ha espressamente stabilito che le associazioni e società sportive che abbiano già in dotazione un modello organizzativo e di gestione «231» lo debbano integrare con le disposizioni contenute nelle Linee guida dell'organo sportivo affiliante, andando così ad ampliare il novero dei reati presupposti rendendo così più completo ed efficace il Mog attraverso l'introduzione di fattispecie che, potenzialmente, sono più propense ad essere commesse all'interno di un contesto sportivo organizzato (es. violenza e discriminazione di genere, razziale, molestie, ecc.), ol-

tre a quelli già previsti come, ad esempio, il reato di frode sportiva introdotto di recente dalla legge n. 39/2019.

A completamento del quadro di riferimento normativo, occorre altresì ricordare che anche il d.lgs. 36/2021 della riforma dello sport così come modificato dal correttivo dlgs 163/2022 in tema di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, introduce all'art. 33 la predisposizione, con successivo decreto attuativo, di specifiche forme di tutele specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva tra cui la designazione da parte di Asd e Ssd di un responsabile della protezione dei minori e dei giovani sportivi anche allo scopo di contrastare ogni tipo di abuso e di violenza e di proteggere la loro integrità fisica e morale. Pensando ai recenti fatti di cronaca relativi ad episodi, sebbene ancora da accertare in sede giudiziale sia ordinaria che sportiva, appare ancora più necessaria la predisposizione ed adozione di modelli organizzativi di gestione e di codici etici in capo non solo ai sodalizi sportivi ma, anche ed evidentemente, agli enti affilianti (Fsn, Dsa, Eps) i quali, a loro volta, posso svolgere analoghe funzioni di natura didattica e formativa nei confronti di atleti delle rappresentative nazionali esponendosi a possibili rischi e responsabilità per l'operato dei propri tecnici o dirigenti.

\*Fms Tax & Law Firm

—© Riproduzione riservata—